

LUCA BELLINGERI

L'apporto del deposito legale  
nella formazione delle raccolte  
della Biblioteca Estense ed Universitaria  
dopo l'Unità d'Italia

LUCA BELLINGERI

*L'apporto del deposito legale  
nella formazione delle raccolte della Biblioteca Estense ed  
Universitaria dopo l'Unità d'Italia*

Profondamente modificatosi nei suoi obiettivi nel corso dei secoli, trasformandosi da mezzo per consentire la raccolta di quanto si pubblica in una determinata area geografica a strumento di controllo censorio, da risorsa utilizzata per accrescere a costo zero le collezioni pubbliche ad elemento chiave per la costituzione di un archivio della cultura nazionale e per la produzione di strumenti (le bibliografie nazionali) volti a documentare e diffondere la produzione editoriale di un determinato paese, l'istituto del deposito legale, o diritto di stampa, o deposito obbligatorio come per lungo tempo è stato abitualmente definito, fin quasi dagli inizi si lega nella normativa italiana al concetto di territorio, prevedendo, in aggiunta all'archivio nazionale, la raccolta e conservazione della produzione locale presso una biblioteca prossima al luogo di produzione.

L'articolo 8 dell'Editto albertino sulla stampa del 1848<sup>1</sup> prescrive infatti che una copia di ogni opera a stampa venga consegnata dallo stampatore alla biblioteca dell'Università nel cui circondario è stata effettuata la pubblicazione, destinando sostanzialmente tale copia alla consultazione a scopo di studio, secondo una precisa e puntuale distinzione di finalità, in base alla quale la copia consegnata all'Avvocato fiscale (e successivamente alla Procura del regno) sarà destinata all'attività di sorveglianza e quella per gli Archivi di corte alla conservazione.

Come è noto, il tema del deposito legale non costituì certo una priorità per il legislatore post-unitario e così per circa un cinquantennio l'istituto rimase regolato dalla norma sabauda, volenterosamente e, aggiungo, faticosamente adattata alle mutate esigenze del regno d'Italia e soprattutto al nuovo quadro bibliotecario venutosi a creare a seguito dell'unificazione del paese e della successiva annessione di Roma<sup>2</sup>.

Non è certo questa la sede per ricostruire nel dettaglio le vere e proprie acrobazie che si resero necessarie, negli anni immediatamente seguenti al 1860, per consentire di adattare una legge nata in tutt'altro contesto al nuovo scenario. Ciò che qui interessa ricordare è che mentre la copia

<sup>1</sup> R.E. 26 marzo 1848, n. 695.

<sup>2</sup> Per una ricostruzione storica dell'evoluzione del deposito legale nel nostro ordinamento cfr., fra gli altri, P. TRANIELLO, *Storia delle biblioteche in Italia*, Bologna, Il Mulino, 2002, pp. 351-369.

originariamente destinata agli Archivi di corte a partire dal 1869 verrà “dirottata” sulla Biblioteca Nazionale di Firenze<sup>3</sup> e quella inviata alla Procura dopo il 1880, anche a seguito di un chiaro indirizzo espresso dal Parlamento, verrà destinata alla neonata Biblioteca Nazionale di Roma<sup>4</sup>, nulla sarà innovato per quanto concerne la terza copia, che continuerà ad essere destinata alle biblioteche dell’Università del circondario di produzione.

Sarà tuttavia il primo provvedimento normativo promulgato dallo Stato italiano su questa materia, la legge 7 luglio 1910, n.432, ad innovare profondamente questo aspetto, realizzando per la prima volta un effettivo decentramento del deposito a favore di istituti presenti sul territorio e dando così vita a quella che è stata recentemente definita “conservazione su più livelli”<sup>5</sup> dei documenti.

A norma dell’articolo 2 della legge, i procuratori del re, una volta ricevute le tre copie delle pubblicazioni da editori o stampatori, indistintamente individuati dal precedente articolo 1 come soggetti passivi tenuti alla consegna, devono infatti provvedere al deposito presso gli istituti destinatari, individuati nelle due biblioteche nazionali centrali e nella biblioteca universitaria della provincia dove si effettua la stampa. «Nelle Province dove non esiste una biblioteca universitaria – prosegue però il testo di legge – detta copia sarà spedita alla biblioteca pubblica governativa, provinciale o comunale del capoluogo, secondo un elenco da fissarsi per decreto Reale. In mancanza di detta biblioteca, la copia sarà spedita alla biblioteca del maggior Istituto governativo d’istruzione pubblica della Provincia».

Come giustamente sottolineava Franca Alloatti nel 2004 in un intervento tenuto, in occasione del 51° Congresso AIB, nel corso della

---

<sup>3</sup>Art. 33, 2° co., R.D. 25 novembre 1869, n. 5368 (*Regio Decreto che approva il riordinamento delle Biblioteche governative del Regno*).

<sup>4</sup> Con la circolare 30 gennaio 1880, n. 867, pubblicata in «Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti», 1(1880), n. 2, p. 20-21, il Ministro di Grazia e Giustizia Tommaso Villa disponeva, in attuazione di uno specifico Ordine del giorno approvato dalla Camera dei Deputati fin dal 1° giugno 1878, che gli Uffici del Pubblico Ministero, adempiuti i previsti controlli censori, trasmettessero copia di quanto avevano ricevuto al Ministero, che, trattenute le opere di carattere giuridico, da destinare alla Biblioteca del Ministero stesso, avrebbe provveduto ad inviarle alla Nazionale di Roma. Con una successiva circolare del 27 ottobre («Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti», 1(1880), n. 41, p. 657-658) tuttavia lo stesso Ministro Villa «allo scopo di rendere più semplice e spedita l’esecuzione» della precedente circolare disporrà di «trasmettere direttamente alla Biblioteca Vittorio Emanuele II in Roma le copie degli stampati che prima erasi ordinato di trasmettere a questo Ministero ... senza riguardo alcuno alle materie costituenti l’oggetto della pubblicazione».

<sup>5</sup> P. PUGLISI, *Deposito legale, la bicicletta nuova*, «Bollettino AIB», 47(2007), n. 1/2, pp. 11-41 (anche all’indirizzo: <http://www.aib.it/aib/boll/2007/0701011.htm>).

sessione [\*L'archivio nazionale e regionale dei documenti nella nuova legge sul deposito legale: verso forme di cooperazione interistituzionale\*](#), «oggi alla luce di una diversa interpretazione della tutela del patrimonio, si può affermare che la legge impose l'attuazione di una conservazione differenziata su più livelli, realizzando un decentramento della stampa presso le biblioteche provinciali che favorì una tutela più mirata e controllabile della produzione locale: se pensiamo alla varietà di testate di giornali, sarà evidente che solo un'organizzazione articolata contribuisce a mantenere la stampa nazionale permettendo alle biblioteche nazionali di dedicarsi più accuratamente alla conservazione delle testate più rappresentative e alle provinciali delle testate locali»<sup>6</sup>, senza considerare, aggiungo, la possibilità, almeno teorica, di un miglior e più immediato controllo da parte delle biblioteche destinatarie del rispetto degli obblighi previsti dalla legge, sia pur mediato dall'intermediazione, definitivamente sancita proprio da questa norma, di uffici giudiziari e poi amministrativi nelle procedure di consegna.

Proprio quest'ultimo aspetto sembra del resto essere particolarmente presente al legislatore fascista che circa venti anni più tardi detterà, con la legge 26 maggio 1932, n.654, una nuova disciplina della materia, volta a superare i non pochi inconvenienti riscontrati in fase di applicazione della disciplina del 1910 e consistenti essenzialmente, come poi avverrà anche per tutte le normative successive, in evasioni sistematiche dell'obbligo, adempimenti irregolari o gravi ritardi nella consegna. L'articolo 7 della norma dispone infatti che per controllare gli adempimenti relativi al deposito il procuratore reale, al quale le copie continuano a dover essere consegnate, venga affiancato dal direttore della biblioteca pubblica cui viene assegnata la terza copia (dalla legge scompaiono infatti le universitarie come destinatarie d'elezione dell'archivio locale), o, nel caso la procura abbia sede in città differente da quella della biblioteca destinataria, da «persona ritenuta idonea e selezionata dal Ministero dell'educazione nazionale», a conferma di una qualche sia pur inconfessata consapevolezza da parte del legislatore della sostanziale inadeguatezza degli uffici giudiziari nello svolgimento di un compito dal carattere eminentemente culturale.

Sarà appunto il ridimensionamento del ruolo delle procure nella procedura di attuazione del deposito obbligatorio uno dei principali elementi di novità della successiva legge 2 febbraio 1939, n.374 e delle ulteriori modifiche introdotte con il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n.660. Al loro posto, elemento essenziale di intermediazione nelle procedure di deposito diviene un altro organo dello Stato, non più giudiziario ma amministrativo, la Prefettura, con una coerente e perfetta

---

<sup>6</sup> F. ALLOATTI, *Il coordinamento bibliotecario per la conservazione del deposito legale*, disponibile all'indirizzo: <http://www.aib.it/aib/congr/c51/alloatti04.htm>.

attuazione di quella visione statalista e centralizzatrice dell'Italia giolittiana e poi fascista da qualcuno non a caso definita “progetto burocratico di governo”<sup>7</sup>, mentre alle biblioteche, reale perno e motore di un istituto le cui finalità avrebbero dovuto essere squisitamente culturali, viene ancora una volta riservato un ruolo del tutto accessorio e marginale all'interno di un processo ridotto a mero adempimento burocratico.

Questa sostanziale incoerenza fra quelle che avrebbero dovuto costituire le vere finalità del deposito legale e gli strumenti e le procedure adottati per attuarlo costituirà del resto, come evidenziato da alcuni più acuti osservatori fin dall'immediato dopoguerra<sup>8</sup>, uno dei maggiori limiti della normativa italiana in materia, condizionandone fortemente l'efficacia e la stessa applicabilità. La pretesa esaustività nella raccolta, l'individuazione del tipografo come soggetto obbligato, la complessa e farragिनosa procedura di consegna, la sostanziale assenza di sanzioni finiranno con il rendere ampiamente inapplicata la legge, facendo del deposito legale uno dei problemi del nostro sistema bibliotecario, o, per usare un'espressione di Giuseppe Vitello, «una anomalia bibliotecaria e biblioteconomica italiana»<sup>9</sup>. L'indagine promossa dalla Comunità europea nel 1992 sul deposito legale nei paesi membri ed il successivo lavoro di Vitello, *Il deposito legale nell'Europa comunitaria* del 1994<sup>10</sup>, evidenzieranno così da un lato l'elevatissimo tasso di evasione esistente nel nostro Paese, pari a circa un terzo dell'intera produzione editoriale nazionale, e dall'altro le pesanti conseguenze dei complessi meccanismi di consegna previsti dalla legge sulla produzione di quella che dovrebbe essere una delle principali finalità del deposito legale, la bibliografia nazionale, all'epoca in ritardo di oltre ventiquattro mesi sulla commercializzazione dei prodotti editoriali.

Se dunque i dati “nazionali” mostravano una sostanziale inefficienza della normativa vigente, la situazione non appariva sostanzialmente migliore a livello locale. All'indomani dell'approvazione della nuova legge sul deposito legale, su cui tornerò più ampiamente fra poco, la Commissione nazionale biblioteche e servizi nazionali dell'AIB decide infatti di svolgere un'*indagine conoscitiva sulle biblioteche depositarie di copia d'obbligo per*

<sup>7</sup> L'espressione, coniata da Paolo Farneti, è ripresa da G. MELIS, *Storia dell'amministrazione italiana: 1861 – 1993*, Bologna, Il Mulino, 1996.

<sup>8</sup> Si veda in proposito G. CECCHINI, *Una legge da rifare: quella sul diritto di stampa*, «Mondo grafico», 1946, n. 2/3, p. 8-11, particolarmente critico in merito alla procedura di consegna della copia destinata alla biblioteca della provincia, introdotta dal d.lgs.lgt. del 1945.

<sup>9</sup> G. VITIELLO, *Come si consolida un'anomalia bibliotecaria. A proposito della nuova legge sul deposito legale in Italia*, «Biblioteche oggi», 25 (2007), n. 1, p. 9-20.

<sup>10</sup> EUROPEAN COMMISSION, *A synthesis on legal deposit and its practice in EC Member States*, ed. by M. Manzoni, Luxembourg, Directorate General Information Technologies and Industries and Telecommunications (EUR 14847); G. VITIELLO, *Il deposito legale nell'Europa comunitaria*, Milano, Editrice Bibliografica, 1994.

la provincia, i cui risultati, opportunamente elaborati, vengono pubblicati nell'aprile 2006<sup>11</sup>. Alla luce di tale indagine, alla quale peraltro partecipano appena 47 biblioteche delle 103 contattate, con una percentuale di poco superiore al 45% del totale a dimostrazione, a mio avviso, di una scarsa sensibilità in molte realtà per il problema, oltre il 50% delle biblioteche denuncia una percentuale di evasione "percepita" superiore al 20% (e per il 21% di esse supera addirittura il 40%) ed un ulteriore 21% dichiara di non essere in grado di quantificare il fenomeno, mentre appena una su quattro lo colloca ad un livello inferiore al 20% (domanda 6-a). Alla successiva domanda (6-b) se la biblioteca adotti particolari metodologie per verificare l'adempimento dell'obbligo, solo il 40% risponde tuttavia affermativamente, confermando così la sostanziale aleatorietà ed indeterminatezza di una procedura che le biblioteche si trovavano in qualche modo a "subire" più che a "governare" attivamente.

Consapevole di questa situazione, ormai da alcuni decenni una parte del mondo bibliotecario italiano, e non posso non ricordare fra questi quantomeno Diego Maltese ed Anna Maria Mandillo<sup>12</sup>, sostenuta dall'Associazione professionale e da alcune forze politiche, aveva avanzato numerose proposte di modifica della norma, concretizzatesi in numerosi disegni di legge di iniziativa parlamentare o governativa, che però non erano mai andati oltre l'approvazione da parte di un solo ramo del Parlamento, rendendo così necessaria all'inizio di ogni nuova legislatura la riproposizione della proposta di legge. Così anche nel 2001, quando però, del tutto inopinatamente, il tema era improvvisamente divenuto di interesse per l'allora maggioranza parlamentare, tanto da portare alla presentazione di un disegno di legge governativo, dall'impostazione e dai contenuti profondamente diversi rispetto alla proposta AIB, ma certamente con maggiori possibilità di trasformarsi, così come poi è effettivamente avvenuto, in legge dello Stato<sup>13</sup>.

Senza entrare nel dettaglio dell'iter parlamentare della legge e delle principali differenze fra le due proposte, per il quale ancora una volta rinvio

---

<sup>11</sup> *Indagine sulle biblioteche depositarie della copia d'obbligo per la provincia*, a cura della Commissione nazionale biblioteche e servizi nazionali dell'AIB, «AIB Notizie», 19(2006), n. 3-4, p. I-XVI, disponibile anche all'indirizzo: <http://www.aib.it/aib/editoria/n18/0307.htm3>.

<sup>12</sup> A puro titolo di esempio basti qui ricordare A. M. MANDILLO, *Per una nuova legge sul diritto di stampa*, «Bollettino d'informazioni AIB», 17(1977), n. 1, p. 16-19 e *Diritto di stampa, archivio nazionale del libro e bibliografia nazionale: una problematica aperta*, «Bollettino d'informazioni AIB», 19(1979), n. 4, p. 245-246; D. MALTESE, *Dal diritto di stampa al deposito legale*, «Giornale della libreria», 99(1986), n. 5, p. 102-103.

<sup>13</sup> A. M. MANDILLO, *La nuova legge sul deposito legale. Una riforma non solo per le biblioteche*, «AIB Notizie», 14(2002), n.3, p.4-8, (anche in <http://www.aib.it/aib/editoria/n14/02-03mandillo.htm>).

alla puntuale ricostruzione pubblicata da Mandillo nel *Rapporto sulle biblioteche italiane 2004*<sup>14</sup>, mi limiterò qui a sottolineare quella che a mio avviso rappresenta la principale caratteristica della nuova legge (la L. 15 aprile 2004, n.106, *Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico*), caratterizzata da un'estrema sinteticità, e talvolta indeterminatezza, dei contenuti, la cui esatta individuazione è rinviata, in nome del principio di delegificazione, ad un successivo regolamento di attuazione, salvo poi fissare nei particolari, aspetti, quali quelli delle altre fattispecie di deposito, del tutto marginali rispetto alla sostanza del provvedimento. Definiti oggetto e finalità del deposito, secondo principi ormai comuni a tutte le principali legislazioni europee ("Il deposito legale è diretto a costituire l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale ... e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai documenti"), la legge rinvia infatti ad un successivo regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ma in realtà completato dopo ventiquattro mesi, proprio in conseguenza delle numerose problematiche che ha dovuto affrontare, la individuazione del numero di copie da consegnare, dei soggetti destinatari, dei casi di esonero totale o parziale, degli elementi identificativi da apporre sui documenti, dei criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti, degli strumenti di controllo, dei soggetti depositanti ed istituti depositari per particolari categorie di documenti, delle modalità per l'applicazione delle sanzioni amministrative ed infine degli speciali criteri di deposito per i documenti on-line ed off-line e per i manifesti e le pubblicazioni edite da enti.

La responsabilità della concreta applicazione della nuova normativa, una normativa, ricordiamolo, attesa da oltre sessanta anni ed auspicata ormai da oltre trenta, si veniva a spostare dunque sul regolamento di attuazione, cui veniva di fatto demandato il compito di riempire di contenuti l'astratta enunciazione di principi contenuta nella legge, primo fra tutti quello dell'archivio regionale, enunciato nel comma 2 dell'articolo 1, ma ancora tutto da inventare, specie nei suoi rapporti con i precedenti archivi provinciali.

Al termine di un lungo, laborioso ed a tratti difficile cammino, che tra gli altri ha visto chi scrive direttamente coinvolto nell'attività del gruppo di lavoro costituito dalla Direzione generale per i Beni librari all'indomani della promulgazione della legge, il 3 maggio 2006 veniva finalmente emanato il D.P.R. n. 252 (*Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso*

---

<sup>14</sup> A. M. MANDILLO, *La nuova legge sul deposito legale*, in *Rapporto sulle biblioteche italiane 2004*, a cura di V. PONZANI, Roma, Associazione Italiana Biblioteche, 2004, p. 17-21.

*pubblico*), pubblicato sulla *G.U.* del 18 agosto ed entrato quindi in vigore a decorrere dal successivo 2 settembre. Articolato in ben IX Capi e 46 articoli, il regolamento disciplina il deposito nelle sue linee generali nel Capo I (*Disposizioni generali*), rinviando eventuali disposizioni speciali, correlate alla diversa specificità delle singole categorie di documenti, ai Capi successivi. Anche in questo caso troppo lungo sarebbe entrare nel dettaglio della norma, per la cui analisi dettagliata si preferisce rinviare ai numerosi contributi apparsi nei mesi immediatamente successivi alla sua entrata in vigore<sup>15</sup>. Basterà qui ricordare come il regolamento abbia reso obbligatoria la consegna di due copie per la costituzione dell'archivio della produzione regionale, abbia almeno a mio parere eccessivamente esteso il concetto di esonero parziale, prevedendo come sufficienti ed alternativi i requisiti della limitata tiratura o dell'elevato valore commerciale, abbia, sulla base di quanto indicato nel parere espresso dal Consiglio di Stato nel marzo 2006, "scelto di non scegliere", rinviando ogni determinazione ad un ulteriore successivo regolamento, in materia di consegna dei documenti diffusi tramite rete informatica, vanificando così almeno in parte quanto di particolarmente innovativo era contenuto nella legge del 2004, abbia infine lasciato alcune ambiguità interpretative in merito al concetto di "uso pubblico", alle modalità di consegna, ai soggetti obbligati, alle categorie di documenti soggetti a deposito, ai casi di esonero totale e parziale, tanto da rendere necessaria, in attesa della costituzione della Commissione per il deposito legale, prevista dall'art. 42 ed avvenuta solo nella primavera 2008, la creazione di un apposito gruppo di lavoro presso la Direzione generale per i Beni librari, con il compito di fornire a biblioteche, editori ed operatori del settore alcuni primi, necessari chiarimenti procedurali indispensabili per una corretta applicazione della norma.

In base a quanto disposto dall'art. 4 del regolamento, con d.m. del Ministero per i Beni e le Attività culturali 28 dicembre 2007, pubblicato sulla *G.U.* 14 febbraio 2008 si è infine proceduto alla individuazione delle biblioteche ed altri istituti culturali destinatari della produzione editoriale regionale. Se il panorama delle soluzioni adottate appare nel complesso assai articolato, tre sostanzialmente appaiono le architetture "di sistema" individuate, sia pur con lievi differenze da regione a regione. Una prima

---

<sup>15</sup> Fra gli altri si vedano A.M. MANDILLO, *Le nuove norme sul deposito legale dalle leggi al regolamento*, «Accademie & Biblioteche d'Italia», n.s., 1 (2006), n. 3-4, pp. 5-11; R. CAMPIONI, *Gli archivi delle produzioni editoriali regionali*, «Accademie & Biblioteche d'Italia», n.s., 2(2007), n.1-2, pp. 15-21; P. PUGLISI, *Deposito legale, la bicicletta nuova*, «Bollettino AIB», 47(2007), n. 1/2, pp. 11-41 (<http://www.aib.it/aib/boll/2007/0701011.htm>); L. BELLINGERI, *Normativa*, in *Rapporto sulle biblioteche italiane 2007-2008*, a cura di V. PONZANI, Roma, Associazione italiana Biblioteche, 2009, pp. 9-17.

soluzione, largamente maggioritaria, prevede la costituzione di archivi provinciali presso quegli istituti che in larga parte già usufruivano della terza copia sulla base della precedente normativa e di archivi regionali per il deposito, a scopo di conservazione, di una copia dell'intera produzione editoriale regionale. Mentre però alcune regioni concentrano in quest'ultimo ogni genere di produzione editoriale, con prevedibili difficoltà nella gestione e conservazione di materiali così eterogenei e dalle caratteristiche così diverse, altre opportunamente differenziano l'istituto destinatario sulla base delle diverse tipologie di documenti oggetto di deposito, coinvolgendo nella creazione di questo virtuale archivio regionale cineteche, mediateche, fototeche, musei, o istituti specializzati in determinati ambiti disciplinari, quali conservatori, o biblioteche per ragazzi. Rinunciando alla differenziazione fra archivi provinciali ed archivio regionale, ma sulla base dello stesso principio di differenziazione per genere di materiali, altre regioni hanno invece stabilito di destinare in linea di massima le due copie degli stampati ad istituti articolati su base provinciale, individuando però una serie di istituzioni specializzate per la conservazione di determinate tipologie di documenti. Un terzo gruppo, infine, ha semplicemente previsto il deposito di tutto il materiale di qualunque tipologia a livello unicamente provinciale, o addirittura presso un'unica biblioteca. Una gamma di soluzioni assai diverse, dunque, di volta in volta frutto di specifiche tradizioni storiche e culturali, esperienze pregresse, valutazioni tecniche o politiche, scelte strategiche o puramente occasionali, che tuttavia hanno finito con il delineare nei fatti una rete di quasi 150 istituti (137 quelli individuati su base regionale, cui si devono aggiungere i 9 destinatari, obbligatoriamente o su richiesta, del deposito nazionale), non necessariamente bibliotecari, coinvolti a vario titolo nella gestione del deposito legale e quindi inevitabilmente e necessariamente tenuti a svolgere un ruolo di primo piano nell'erogazione di quei servizi bibliografici nazionali che finora tanto hanno faticato a svilupparsi nel nostro paese.

Nel febbraio 2009 è stato infine sottoscritto un Accordo Quadro fra la Direzione generale per i Beni librari e la Conferenza dei Presidenti delle Regioni per individuare le azioni finalizzate all'attuazione di quegli archivi regionali che vedono coinvolte le biblioteche pubbliche statali (18 complessivamente, distribuite in 11 regioni), sulla cui base proprio sono successivamente state stipulate le diverse convenzioni, volte a definire i rispettivi ambiti di competenze ed attività, nel rispetto delle differenti realtà locali.

A distanza di quasi cinque anni dalla sua entrata in vigore, e nonostante i molti limiti presenti nella legge, significativo appare in ogni caso l'apporto fornito dalla nuova disciplina all'istituto del deposito legale, sia in termini di completezza ed effettiva copertura della produzione editoriale nazionale,

grazie al notevole incremento di documenti depositati, in specie per quanto riguarda l'editoria cosiddetta minore, sia per quanto concerne l'estensione del deposito a nuove e significative categorie di documenti di interesse culturale, quali la grafica d'arte o i documenti su supporto informatico, fino ad oggi esclusi dall'obbligo di consegna, sia infine per i positivi effetti sull'insieme dei servizi bibliografici nazionali. Coerentemente con quanto disposto dall'art. 5 del regolamento, a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa in numerose biblioteche depositarie sono state infatti profondamente riviste le procedure di accessionamento e catalogazione del materiale, abbattendo in misura significativa i tempi necessari per garantirne l'effettiva disponibilità al pubblico, oggi ridotti in molti casi a pochi giorni o poche settimane dall'avvenuta consegna dei documenti.

E Modena? In virtù della sua natura dinastica, presumibilmente la biblioteca Estense deve aver goduto del deposito obbligatorio, o di una qualche forma di consegna obbligata da parte quanto meno degli stampatori ducali, fin dal XVIII secolo, anche se, come ci è testimoniato dal primo direttore dopo l'Unità Celestino Cavedoni, tale diritto sembra essersi progressivamente affievolito dopo l'esperienza del Regno d'Italia<sup>16</sup>. Sulla base delle vicende normative che abbiamo precedentemente ricostruito, a partire dagli anni immediatamente successivi all'Unità tale diritto viene tuttavia trasferito a favore della Biblioteca Universitaria, provocando così anche qualche lamentela nei bibliotecari dell'Estense<sup>17</sup>. Occorrerà però attendere il 1885 ed il cosiddetto regolamento Coppino, dal nome del ministro della Pubblica Istruzione in carica,<sup>18</sup> perché, conclusasi la fase di sostanziale anarchia che di fatto connotò le biblioteche governative all'indomani dell'unificazione, venga reso finalmente obbligatorio un *registro d'ingresso* nel quale annotare «tutti i volumi di opere stampate o manoscritte, e tutti gli opuscoli che entrino in Biblioteca ... sia per compra, sia per dono, sia per diritto di stampa» (artt. 13 e 33). Inoltre, mentre della Biblioteca Estense possediamo l'intera serie di registri, a partire quindi dal 1886, per l'Universitaria, nonostante le accurate ricerche compiute, il primo registro che è stato possibile reperire risale al 1897, anche se una serie di

---

<sup>16</sup> In risposta alla specifica domanda se «la Biblioteca gode il diritto di aver gratuitamente copia delle opere stampate nella città o provincia di sua residenza», prevista dalla Statistica delle biblioteche governative del 1863, Cavedoni risponde infatti che «prima dell'anno 1814 godeva tale diritto, che andò poscia in dimenticanza»: BIBLIOTECA ESTENSE UNIVERSITARIA DI MODENA, Archivio storico, 1863, documento n. 81.

<sup>17</sup> Lo stesso Cavedoni nota infatti in occasione del già ricordato rilevamento statistico del 1863 che «presentemente lo gode soltanto la biblioteca della R. Università; ma sarebbe desiderabile fosse rimesso in attività, giacché a questa Biblioteca concorrono in maggior numero gli studiosi».

<sup>18</sup> R.D. 28 ottobre 1885, n. 3464 (*Regio Decreto che approva il regolamento organico delle Biblioteche governative del Regno*).

riscontri e rinvii interni lascia chiaramente intendere l'esistenza di altri registri, ed altre acquisizioni per diritto di stampa, precedenti a quella data. Sappiamo invece con certezza che con il r.d. 24 novembre 1932, n. 1550, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 654 dello stesso anno<sup>19</sup>, l'esemplare d'obbligo della terza copia viene assegnato alla biblioteca Estense, che da allora gode dunque del diritto di stampa e grazie alla unificazione delle due biblioteche avvenuta nel 1995 è oggi testimone di una tradizione che si protrae ininterrottamente da almeno tre secoli. Diritto, o meglio deposito, recentemente confermato, sulla base della nuova legge, anche dal già ricordato decreto ministeriale del 2007<sup>20</sup> ed oggetto di un apposito Accordo stipulato con la regione Emilia Romagna il 30 giugno 2009, in base al quale la Biblioteca è stata individuata come istituto depositario per il territorio della provincia di Modena non solo degli stampati, ma anche di tutti quei documenti (sonori, video, grafici e fotografici, di particolare pregio, anche su supporto informatico) per i quali è prevista la consegna di un solo esemplare per la costituzione dell'archivio regionale<sup>21</sup>.

Ma quale è l'apporto del deposito alle collezioni dell'Istituto e soprattutto in che modo questo materiale contribuisce ed ha contribuito ad arricchirne il patrimonio e rappresenta una possibile ricchezza per l'intero territorio? Dai dati emersi da un'analisi, sia pur a campione, dei registri d'ingresso possiamo stimare in una quota pari al 10-15% delle intere raccolte acquisite dall'Istituto dopo l'Unità d'Italia la quantità di documenti pervenuti in biblioteca per deposito legale, pari complessivamente ad alcune decine di migliaia di opere, quota peraltro accresciutasi notevolmente in questi ultimi anni, grazie alla maggiore e più ampia copertura garantita dalla nuova legge e alle maggiori possibilità di controllo sulla corretta esecuzione del deposito, derivanti dal rapporto diretto ora esistente fra soggetti obbligati (editori, responsabili, tipografi) ed istituto depositario<sup>22</sup>. Quasi la metà di queste opere sono costituite da opuscoli, mentre assai rilevante appare la presenza della stampa locale, comprese forme di pubblicazioni ormai del tutto scomparse come i giornali murali. Completa inoltre è la documentazione dell'attività di storiche case editrici modenesi come Mucchi, o di editori come Artestampa, Panini o Il Bulino, spesso noti nel

---

<sup>19</sup> L. 26 maggio 1932, n. 654 (*Deposito obbligatorio degli stampati e delle pubblicazioni*).

<sup>20</sup> *Supra*, p. 223-224

<sup>21</sup> Per maggiori informazioni sugli specifici contenuti dell'Accordo si veda il testo in [allegato](#).

<sup>22</sup> Limitandosi agli ultimi tre anni (i primi in cui gli effetti della nuova disciplina hanno potuto conseguire risultati tangibili), l'incidenza del deposito sul totale delle acquisizioni è infatti passata dal 31,5% del 2008, al 43,7% del 2009 al 46,0 del 2010.

mondo anche per la pregiata produzione di libri d'arte o edizioni facsimilari<sup>23</sup>.

Ed appunto in questo sta l'assoluta peculiarità ed unicità di questa raccolta, costituita per la gran parte da materiali, come la stampa periodica locale o quelle pubblicazioni tradizionalmente definite "minori", la cui limitata circolazione commerciale ne rende spesso assai ardua la reperibilità e che rendono l'Estense un prezioso serbatoio di notizie, a servizio dell'intera comunità, per tutto quanto concerne l'editoria prodotta sul territorio. Se poi consideriamo che fino ad anni relativamente recenti le due biblioteche nazionali centrali, destinatarie delle altre due copie, ben poca attenzione hanno riservato a questo genere di materiali, spesso escluso da ogni genere di trattamento catalografico e quindi, di fatto, reso inutilizzabile ad ogni utenza presente e futura<sup>24</sup>, avremo allora chiara l'assoluta rilevanza, non solo in un contesto locale, ma spesso anche per l'intero territorio nazionale, di una simile raccolta, costituita spesso da prodotti "poveri", dal limitato valore editoriale e dalle ancor più ridotte potenzialità commerciali, ma non per questo meno significativi dal punto di vista storico, sociologico, politico, culturale e proprio per questo rapidamente destinati a trasformarsi in libri "rari", almeno secondo quell'accezione ampia e lungimirante più volte sostenuta dal compianto Luigi Crocetti<sup>25</sup>, e che appunto per questo non sfigurano fianco a fianco con i grandi tesori del passato conservati nelle raccolte della Biblioteca Estense.

---

<sup>23</sup> Di cui la Biblioteca, grazie anche all'istituto deposito che consente una media di 8-10 nuove acquisizioni all'anno, possiede oramai una delle più ricche raccolte sull'intero territorio nazionale.

<sup>24</sup> Sul tema si veda A. SARDELLI, *Le pubblicazioni minori e non convenzionali: guida alla gestione*, Milano, Editrice Bibliografica, 1993.

<sup>25</sup> In attesa della pubblicazione del relativo profilo bio-bibliografico, contenuto nel *Dizionario biografico dei soprintendenti bibliografici*, realizzato a cura del Ministero per i Beni e le Attività culturali ed attualmente in corso di stampa, sulla figura di Crocetti si veda almeno la breve scheda presente nel *Dizionario bio-bibliografico dei bibliotecari italiani del XX secolo*, curato da Simonetta Buttò e consultabile on-line all'indirizzo <http://www.aib.it/aib/stor/bio/crocetti.htm> ed il ricordo di M. GUERRINI, *A Luigi*, «Bollettino AIB», 44 (2004), n. 1, pp. 5-7, disponibile anche all'indirizzo: <http://www.aib.it/aib/boll/2004/0401005.htm>.